



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 20 Maggio 2024

CASI OPERATIVI

Rilevanza della qualifica di socio di cooperativa ai fini del regime forfettario
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei familiari
di Laura Mazzola

LA LENTE SULLA RIFORMA

La scissione con scorporo e decreto correttivo Ires
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione Irpef dell'Iva assolta per l'acquisto di immobili abitativi di classe energetica A o B
di Stefano Rossetti

CONTROLLO

La Balanced Scorecard: una metodologia innovativa per il controllo di gestione
di Giulio Bassi



CASI OPERATIVI

Rilevanza della qualifica di socio di cooperativa ai fini del regime forfettario

di Euroconference Centro Studi Tributari

**AI A SUPPORTO DEL PROFESSIONISTA:
applicazione nelle soluzioni editoriali e casi d'uso**

20 maggio alle 14.30 - partecipa al webinar gratuito >>



Una contribuente intende, dopo aver conseguito la laurea in pedagogia procedere alla apertura della posizione Iva aderendo al regime forfettario.

La cliente attualmente è socia dipendente di una cooperativa sociale con la mansione di attività educative-assistenziali di tipo scolastico a supporto di minori con disabilità.

Tale posizione è da considerarsi quale causa ostativa alla adesione al regime forfettario?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

La detrazione delle spese sostenute nell'interesse dei familiari

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

[Scopri di più](#)

L'[articolo 15, comma 2, Tuir](#), stabilisce che, per i seguenti oneri, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui all'[articolo 12, Tuir](#):

- le **spese sanitarie**, per la parte che eccede la quota di 129,11 euro, ai sensi della lett. c), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento** (compresi i motoveicoli e gli autoveicoli adattati alla guida), **alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento** e **per i sussidi tecnici informatici** rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili, ai sensi della lett. c), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese per l'acquisto di cani guida per soggetti non vedenti**, ai sensi della lett. c), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto Miur, ai sensi della lett. e), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della lett. e-bis), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**, fino al completamento della **scuola secondaria di secondo grado**, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che **favoriscano la comunicazione verbale** e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, ai sensi della lett. e-ter), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le **spese**, sostenute da contribuenti con reddito complessivo **non superiore a 36.000 euro**, per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni** a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica



amministrazione, per lo studio e la pratica della musica, ai sensi della lett. e-quater), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);

- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ai sensi della lett. f), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, ai sensi della lett. i-quinquies, comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto Mef, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#);
- le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai sensi della lett. i-decies), comma 1, dell'[articolo 15, Tuir](#).

Per familiari fiscalmente a carico, di cui all'[articolo 12 Tuir](#), si intendono, in particolare:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
- ogni altra persona indicata all'[articolo 433, Codice civile](#), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

con un **reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le **retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

A decorrere dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell'età è rispettato purché



sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta.

Si evidenzia che la Legge 76/2016 **equipara il vincolo giuridico derivante dal matrimonio** a quello prodotto dalle **unioni civili**, stabilendo che “*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*”.



LA LENTE SULLA RIFORMA

La scissione con scorporo e decreto correttivo Ires

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

Scopri di più

Tra le **numerose novità contenute nel decreto legislativo di riforma dell'Ires** (approvato dal Consiglio dei ministri del 30.4.2024), vi sono alcune norme dedicate alla **fiscalità della scissione con scorporo**, cioè il nuovo modello di scissione societaria, che sono state introdotte, nel corso del 2023, con l'[articolo 2506.1, cod. civ.](#) **L'operazione in questione**, pur rientrando a pieno titolo tra le scissioni (non è casuale la sua collocazione nella sezione III del Capo X, appunto nella sezione dedicata alle scissioni) presenta **alcune differenze sostanziali con le ordinarie scissioni** e possiamo dire che si colloca a metà strada tra il **conferimento di azienda e la scissione tradizionale**.

Non vi è dubbio che una peculiarità molto rilevante di questa operazione societaria consista nel fatto che la partecipazione – che rappresenta i beni (o il ramo d'azienda trasferito alla beneficiaria) – **non viene assegnata ai soci della scissa** (come avviene nelle scissioni ordinarie con conseguente riduzione del patrimonio netto della stessa scissa), ma viene **direttamente iscritta nell'attivo della società dante causa** (scissa per l'appunto). Il trattamento fiscale di tale partecipazione, specie nel caso di vendita della medesima, costituiva un **tema fiscale irrisolto**, sul quale la dottrina ha elaborato in questi mesi **varie teorie**.

Ebbene, ora il tema trova una sua **disciplina organica**, tramite l'inserimento di un comma 15 ter, all'[articolo 173, Tuir](#). In tale comma, sono **affrontate più questioni** (non solo il trattamento fiscale della partecipazione iscritta), ma **il punto di partenza** (lett. a, comma 15 ter) è proprio il **valore fiscale della partecipazione**. In questo senso, si afferma una **continuità con il valore delle attività e delle passività trasferite**, confermando la tesi da molti sostenuta, in base alla quale nella scissione con scorporo **non vi possono essere differenze di valore tra i beni trasferiti e la partecipazione**, e ciò in linea con il fatto che **la scissa non riduce il proprio patrimonio netto** per effetto della scissione. Il passaggio normativo è in genere condivisibile, **escludendo che la beneficiaria e la scissa possano**, di fatto, **rivalutare i beni trasferiti come, invece, è possibile nella scissione ordinaria**; basti pensare alla **scissione che si traduce in un aumento di capitale della beneficiaria più elevato dei valori contabili dei beni trasferiti**.

Come si diceva, questa scelta normativa è condivisibile nella maggior parte dei casi, ma resta un **tema da sviscerare, ovverosia** l'ipotesi che **la scissione con scorporo sia negativa**. In tale



conto, la scissa trasferisce alla beneficiaria passività più elevate rispetto alle attività, quindi con un saldo negativo del netto assegnato, ma poi accade che, tramite l'emersione di plusvalenze latenti, tale negatività si tramuta in positività. La scissione con scorpo negativa è ammessa dalla dottrina, basti pensare alla chiara posizione espressa nella Circolare Assonime n. 14/2023, laddove si afferma che la scissa non subisce mai riduzioni del patrimonio netto; anzi, questo potrebbe incrementarsi per effetto della scissione negativa, ritenuta, pertanto, legittima nello scorpo. Ma se così è, come si concilia l'incremento del valore dei beni con il fatto che la partecipazione mantiene il valore dei beni trasferiti?

Vediamo questo esempio: la scissa trasferisce alla beneficiaria un ramo di azienda che presenta i seguenti dati: attivo che comprende un immobile iscritto al dato contabile di 500, valore complessivo 1000, passivo 1500. La beneficiaria si costituisce con un netto di 100, poiché il valore reale dell'immobile è di 1.100, in quanto presenta plusvalenze latenti per 600. Quindi viene iscritta la partecipazione al valore di 100, ma con quale costo fiscalmente riconosciuto? Letteralmente si dovrebbe concludere che il valore fiscale della partecipazione è di - 500, poiché diversamente ragionando si avrebbero salti di imposta in caso di cessione. Il punto meriterebbe una conferma da parte della Agenzia delle Entrate.

Il secondo aspetto chiarito (che è diretta conseguenza del punto sopra citato) è che, in capo alla beneficiaria, le attività e le passività trasferite mantengono il valore fiscalmente riconosciuto che esse presentavano in capo alla scissa; pertanto, si conferma la continuità dei valori contabili, anche per la società avente causa della scissione (fatte salve le considerazioni sulla scissione negativa di cui sopra).

Altro aspetto molto delicato che viene affrontato è il tema della anzianità di detenzione. Questo aspetto, nel conferimento di azienda, è stato regolato affermando che la conferitaria detiene, per finzione giuridica, l'azienda trasferita a far data da quando la stessa era stata detenuta dalla conferente. In modo simile, ma considerando che nella scissione scorpo vi può essere il trasferimento anche di beni che non configurano una azienda, si statuisce che le attività e le passività trasferite alla beneficiaria si intendono detenute da quando sono state detenute dalla scissa. Ciò permetterà di fruire, ad esempio, della rateizzazione delle plusvalenze, laddove sia ceduto un bene da parte della beneficiaria immediatamente dopo l'atto di scissione: la detenzione (triennale) retroagisce alla data di precedente detenzione da parte della scissa.

Ma non vi è dubbio che, sul tema della anzianità di detenzione, la questione più attesa era capire come comportarsi in merito alla partecipazione ricevuta dalla scissa. L'argomento è stato oggetto, infatti, di discussione a seguito della sentenza della Cassazione n. 8235/2023, in base alla quale la partecipazione in capo alla conferente l'azienda assume l'anzianità di detenzione dei beni conferiti (non già della azienda), il che ha generato una conclusione assurda, posto che i beni della azienda conferita potrebbero essere stati acquisiti in tempi diversi, e ciò rende impossibile individuare una unica anzianità di detenzione da assegnare alla partecipazione.



Va anche rilevato che, in materia di conferimento di azienda, **la dottrina ha sempre interpretato il passaggio normativo dell'articolo 176, comma 4, Tuir** (laddove afferma che la partecipazione assume l'anzianità di detenzione dei beni dell'azienda conferita), nel senso di dare **rilevanza alla anzianità di detenzione della azienda** (e non del singolo bene) e tale interpretazione era stata fatta propria, paradossalmente, anche dalla stessa Agenzia delle entrate ([circolare n. 57/E/2008](#)). Ora, per la scissione scorporo viene risolto il problema interpretativo stabilendo che, la **partecipazione in capo alla scissa si intende detenuta da quando era detenuta l'azienda non già i singoli beni**. È auspicabile che questo condivisibile intervento normativo venga esteso, in via interpretativa, anche alla **similare operazione di conferimento di azienda**.



IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione Irpef dell'Iva assolta per l'acquisto di immobili abitativi di classe energetica A o B

di Stefano Rossetti

OneDay Master

Immobili delle imprese: fiscalità indiretta

Scopri di più

Il [comma 76, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2023](#), ha reintrodotto la possibilità, da parte dei soggetti passivi Irpef, di fruire di una **detrazione d'imposta pari al 50% dell'Iva** corrisposta per gli acquisti, effettuati entro lo scorso **31.12.2023**, di **immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B** ceduti dalle imprese costruttrici o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.

In passato, tale disposizione era stata introdotta dall'[articolo 1, comma 56, L. 208/2015](#), al fine di agevolare gli acquisti effettuati fino al 31.12.2016 (termine successivamente prorogato al 31.12.2017 dal [comma 9-octies dell'articolo 9, D.L. 244/2016](#)).

Le due formulazioni **sono molto simili**, l'unica differenza è rappresentata dal fatto che, nella versione introdotta dalla legge di bilancio 2023, le cessioni agevolate possono essere effettuate anche dagli **organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari**, oltre che dalle **imprese costruttrici**.

Sotto il **profilo soggettivo**, i soggetti ammessi alla fruizione dell'agevolazione in commento sono **i soli soggetti passivi Irpef**; pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo della norma, **le società di capitali e gli enti non commerciali**.

Il Consiglio Nazionale del Notariato (Studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 12 febbraio 2016, n. 7-2016/T), commentando la precedente versione della norma, aveva affermato che, **anche i soci di società di persone** (comprese le società semplici), avrebbero potuto **fruire della detrazione dell'Iva**, fermo restando la presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma.

Tali soggetti possono godere dell'agevolazione, **solo se l'acquisto viene effettuato**:

- da **organismi di investimento** collettivo del risparmio (OICR) immobiliari;
- dalle **imprese costruttrici**.



Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria “per **impresa costruttrice** si intende, ai fini della detrazione, l'impresa che applica l'IVA all'atto del trasferimento, considerando tale non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile ma anche le imprese di ripristino o c.d. ristrutturatrici che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d), ed f) del DPR n. 380 del 2001 [trattasi degli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica]” ([circolare n. 20/E/2016](#)).

Per quanto attiene al **requisito oggettivo**, si osserva che gli immobili, per i quali è possibile fruire della detrazione del 50% dell'Iva corrisposta, sono quelli:

- **acquistati mediante contratto di compravendita** (la [circolare n. 7/E/2017](#) ha chiarito che “la detrazione non spetta nel caso in cui l'immobile venga acquistato per effetto di un contratto di appalto di costruzione dello stesso e non un contratto di compravendita”);
- **nuovi**. In merito al requisito della novità: (i) per nuovo, si intende **l'immobile venduto dall'impresa costruttrice senza passaggi intermedi** ([circolare n. 7/E/2017](#)), (ii) la detrazione spetta anche nel caso in cui l'impresa cedente **aveva precedentemente locato il fabbricato oggetto di cessione** ([circolare n. 12/E/2016](#));
- **a destinazione residenziale**. L'unico requisito di carattere oggettivo che riguarda l'immobile oggetto di cessione riguarda la destinazione che **deve essere abitativa**, “infatti la norma non limita il beneficio all'acquisto dell'abitazione principale, né sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso” ([circolare n. 20/E/2016](#));
- **di classe energetica A o B**. La classe energetica dell'immobile è desumibile dall'attestato di prestazione energetica che è obbligatorio per tutti gli immobili oggetto di locazione e/o vendita.

La norma **nulla dispone in merito all'estensione dell'agevolazione** relativamente **all'acquisto della pertinenza** (cantina, posto auto etc).

Al riguardo, l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare n. 20/E/2016](#), sulla base di precedenti e consolidati orientamenti di prassi, ha esteso **il beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza** a condizione che:

- **l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa;**
- **vi sia evidenza nell'atto di acquisto del vincolo di pertinenziale**.

Si segnala, inoltre, che la **detrazione spetta anche se l'immobile è costruito da più di cinque anni**, purché l'impresa abbia **manifestato espressamente l'opzione** per la relativa imposizione, indipendentemente dalla data di fine lavori ([circolare n. 8/E/2016](#)).

Per quanto riguarda, invece, la **fruizione del beneficio**, si sottolinea che la detrazione è:

- pari al **50% dell'Iva dovuta** sul corrispettivo d'acquisto dell'unità immobiliare;
- ripartita in **dieci quote costanti** nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei



nove periodi d'imposta successivi.

La norma, infine, **non prevede limiti di importo** e, ai fini della concreta fruizione dell'agevolazione, non è prevista dalla norma nessuna manifestazione di volontà neanche nell'atto di acquisto; pertanto, è **sufficiente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge**.



CONTROLLO

La Balanced Scorecard: una metodologia innovativa per il controllo di gestione

di Giulio Bassi

Seminario di specializzazione

Balanced scorecard

Scopri di più

In un periodo in cui ogni azienda, anche di piccole dimensioni, si interroga su quali siano i comportamenti da utilizzare per **essere rispettosi della normativa civilistica** che impone di adottare i famigerati “adeguati assetti”, la soluzione potrebbe essere trovata con **un'unica metodologia** che, applicata integralmente, può **rispondere a tutti gli elementi richiesti dalla normativa** civilistica e necessari ad una **moderna gestione d'azienda**.

Questa metodologia è comunemente conosciuta come **“Balanced Scorecard”** (BSC). La BSC è una **metodologia di controllo** di gestione che si basa su una **visione strategica e multidimensionale delle performance aziendali**. Si tratta di un sistema che **integra gli indicatori finanziari** con quelli relativi ai processi interni, ai clienti e all'apprendimento organizzativo, in modo da **valutare il raggiungimento degli obiettivi a breve e a lungo termine**.

La BSC è utile perché **permette di:**

- tradurre la **missione e la visione aziendale in obiettivi concreti** e misurabili;
- **collegare le attività operative** alle strategie di *business*;
- comunicare e **coinvolgere i dipendenti e gli stakeholder** nella realizzazione della strategia;
- monitorare e **migliorare le performance in modo continuo** e sistematico.

La BSC, applicata integralmente, **soddisfa tutte le richieste della normativa** civilistica, in quanto:

- presuppone una **visione dell'attività aziendale** a medio lungo termine;
- nell'ottica di garantire una continuità aziendale, **permette di monitorare** non soltanto i risultati a posteriori ma, soprattutto, **gli elementi qualitativi** che portano l'azienda ad avere determinati risultati;
- coordina le **tradizionali tecniche di programmazione e pianificazione finanziaria** (*budgeting*) attraverso la comunicazione e condivisione, con tutti gli attori, degli obiettivi a medio lungo termine facendo in modo che l'intera organizzazione si



- focalizzi sul raggiungimento di obiettivi comuni;
- attraverso la formalizzazione delle strategie con la metodologia della “mappa strategica” aiuta l'imprenditore a **valutare e a mitigare i rischi** a cui è soggetta l'impresa aiutandolo a programmare in anticipo le attività necessarie.

Come si costruisce una *Balanced Scorecard*

La BSC aiuta l'imprenditore a comprendere **l'importanza di alcuni concetti aziendali fondamentali** e, di conseguenza, ad esplicitare le **priorità della gestione** coordinando le azioni ai risultati desiderati.

Sviluppare una BSC all'interno di un'azienda significa **seguire alcuni semplici passi**:

- esplicitare chiaramente la propria **missione, la propria visione e i valori aziendali**;
- stabilire gli **obiettivi desiderati per ogni prospettiva considerata** (finanziaria, clienti, processi interni, apprendimento e crescita);
- identificare quelle attività che, legate da una logica “causa/effetto”, permettono di **raggiungere i risultati desiderati**;
- **creare una mappa strategica** che mostri le relazioni di “causa/effetto” tra le prospettive e gli obiettivi;
- **definire gli indicatori (KPI)** più adatti a misurare il raggiungimento degli obiettivi;
- **definire le iniziative e i progetti** da attuare per migliorare le performance;
- progettare un **sistema di budgeting** che sia conforme agli obiettivi definiti nelle fasi precedenti;
- Implementare e aggiornare la BSC, verificando i risultati e apportando le correzioni necessarie.

Attraverso queste fasi, la BSC permetterà all'azienda di **redigere un Budget** che sia in linea con gli **obiettivi a medio lungo termine**, coerenti con missione, visione e valori dell'azienda, ognuno dei quali coerentemente coordinato e interdipendente al fine di evitare sprechi o deviazioni delle attività dalla strada scelta dall'imprenditore.

Perché la *Balanced Scorecard* è adatta al contesto normativo italiano

La BSC è una metodologia che si incarta perfettamente nel contesto normativo italiano che, ormai dal 2019, richiede a tutte le aziende di **adottare un sistema di controllo di gestione** che consideri **tutte le variabili oggi necessarie** per la continuità aziendale: sia quelle **finanziarie** che quelle **qualitative**.

Infatti, la BSC consente di:



- **rispettare i principi di trasparenza**, accountability e sostenibilità richiesti dalla normativa;
- **valutare l'impatto economico**, sociale e ambientale delle attività aziendali;
- **integrare il bilancio economico** con quello sociale e ambientale;
- **adattarsi ai cambiamenti** del mercato e alle esigenze dei clienti;
- **creare valore** per tutti i portatori di interesse.

Per fare questo, la BSC richiede, a chi la adotta, di **considerare sia aspetti organizzativi, che contabili che amministrativi**, unendoli in un unico sistema manageriale che **coordina tutte le tecniche oggi conosciute in economia aziendale**: dalle considerazioni sul modello di business, alle analisi di mercato, ai sistemi contabili di monitoraggio, alla gestione delle risorse umane, allo **studio dei processi** che creano valore e all'organizzazione aziendale.

Come la *Balanced Scorecard* si applica a tutte le dimensioni aziendali

La BSC non è una metodologia riservata alle grandi aziende, ma può essere **applicata a tutte le dimensioni aziendali**, anche quelle di più piccole dimensioni. Gli **strumenti informatici**, oggi a disposizione di tutte le aziende, **permettono di tenere sotto controllo**, con facilità e senza grandi investimenti, **tutte le variabili del controllo di gestione**.

Inoltre, la BSC offre i seguenti **vantaggi per le piccole e medie imprese**:

- **stimola e semplifica la gestione** e la comunicazione della strategia laddove normalmente non viene adeguatamente comunicata;
- **favorisce la focalizzazione sulle priorità** e la riduzione degli sprechi adottando piani di azione tutti coordinati ed indirizzati a raggiungere un obiettivo comune;
- **stimola l'innovazione** e la competitività sia interna che esterna;
- **migliora la motivazione** e la soddisfazione del personale;
- **aumenta la fidelizzazione dei clienti** e la reputazione dell'azienda nei confronti dei propri stakeholders;
- permette di **integrare gli obiettivi aziendali** con quelli ESG.

Conclusioni

Gli strumenti informatici di oggi e le tecniche di business intelligence, affiancati alla flessibilità e la completezza della BSC, permettono, anche alle piccole e medie aziende, **di affrontare il mercato** utilizzando, in misura adeguata alle proprie dimensioni, **tutte quelle tecniche che riescono a dare dei vantaggi competitivi** alle grandi aziende.

Conoscere le regole che stanno alla base della BSC e il semplice modello matematico che sta



alla base di una valutazione bilanciata di tutti i fattori di successo dell'azienda, è oggi il **modo più completo per garantire la “compliance” rispetto alla normativa civilistiche degli adeguati assetti.**